



Unione europea  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale



Repubblica Italiana



Regione Umbria

**PSR**

Programma  
di Sviluppo Rurale  
per l'Umbria

**l'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI**

Progetto  
**INFO(PAC)K:**  
la PAC informa

**Norme ed adempimenti  
di legge per la  
produzione zootecnica  
secondo il metodo  
biologico**

silotof

A cura di  
**Vincenzo Vizioli**

## SOMMARIO

Prefazione .....	3
La notifica di attività con metodo biologico....	4
Il sistema di controllo e certificazione .....	5
L'etichetta dei prodotti biologici.....	14
Conclusioni .....	15



## Presentazione

*L'Umbria si trova al bivio di un futuro non privo di difficoltà per le attività agricole, ed in particolare per le imprese zootecniche. Tale sfida, alla luce della nuova Politica Agricola Comunitaria e del recente Piano Zootecnico Regionale, può costituire una grande opportunità per cogliere la quale occorre conoscere le nuove regole, interpretarle, per fare delle scelte adeguate a far fronte alle sfide della modernità, dello sviluppo e della sostenibilità ambientale. È con questo intento che la Regione Umbria ha promosso azioni di informazione per il settore zootecnico, nell'ambito della misura 111 - Azione a - del Programma di Sviluppo Rurale*

*per l'Umbria 2007-2013, per fornire ai protagonisti, ovvero agli allevatori, gli strumenti per sviluppare la propria impresa, per aumentare la propria competitività ma anche per giocare in modo adeguato il proprio ruolo di tutela dell'ambiente e di garanti della qualità dei prodotti agroalimentari. Siamo certi che questa pubblicazione costituirà un punto di partenza per stimolare gli imprenditori e dare loro quel supporto di cui necessitano per una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie potenzialità.*

**Fernanda Cecchini**  
Assessore alle Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Regione Umbria

## Premessa

*I notevoli cambiamenti che investono il settore agricolo, e in particolare il settore zootecnico, impongono alle aziende di ripensare il loro modo di fare impresa e di stare sul mercato, per essere in linea con gli orientamenti della PAC, con le richieste del mercato e dei consumatori e con le esigenze di sostenibilità economica ed ambientale. Nell'ambito del progetto denominato INFO(PAC)K: LA PAC INFORMA, promosso dalla Regione Umbria attraverso il Programma di Sviluppo Rurale, il Ce.S.A.R. Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale ha messo a frutto la propria pluriennale esperienza nella comunicazione sulla PAC e sul sistema agricolo per l'attuazione di azioni di informazione indirizzate*

*al settore zootecnico. La presente pubblicazione risponde all'esigenza di informare gli imprenditori agro-zootecnici sulle principali problematiche ed opportunità legate al settore, con particolare riferimento alla PAC e al Piano Zootecnico Regionale, al fine di favorire il miglioramento delle conoscenze professionali, lo sviluppo delle professionalità imprenditoriali, nonché informare gli addetti sui possibili nuovi orientamenti di mercato e diffondere la conoscenza rispetto a metodi di produzione e di allevamento compatibili con una gestione sostenibile delle risorse naturali.*

**Angelo Frascarelli**  
Direttore del Ce.S.A.R.  
Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale

## Prefazione

La zootecnia biologica trova le sue norme di riferimento nei regolamenti EU 834/07 e 889/08 emanati per definire le norme applicative del primo e nelle successive modifiche contenute nei regolamenti 967/08, 1254/08 e 710/09.

La zootecnia biologica va intesa come l'applicazione di tecniche utili ad elevare il benessere degli animali, in quanto la gestione dell'allevamento deve tenere conto dei fabbisogni fisiologici e comportamentali degli animali, garantendone il buono stato di salute.

Questi principi sono quelli che nei precedenti PSR e, oggi, nella riforma della PAC tracciano le linee guida delle misure a premio relative al Benessere degli animali.

Sono anche contenute nel piano zootecnico regionale che rispetto all'allevamento traccia una linea di base a cui tutti devono adeguarsi e individua comportamenti virtuosi da incentivare, tra questi l'allevamento con metodo biologico. Tramite il benessere, si mira a elevare anche la qualità dei prodotti dell'allevamento, vietando qualsiasi tipo di forzatura alimentare, sovraffollamento, mutilazione e costrizione. Il campo di applicazione del regolamento riguarda: bovini, compresi bufali e bisonti, equini, suini, ovi caprini, avicoli e api.

Gli altri allevamenti (conigli, struzzi e lumache ...) possono essere allevati secondo disciplinari privati ma non possono riportare il logo europeo, quindi, la dicitura biologico. I principi, qui riportati in modo sintetico, evidenziano che l'allevamento biologico è legato alla terra con una gestione della mandria, soprattutto nel caso di bovini, equini e ovi caprini, almeno semi estensivo, affinché all'animale sia garantita mobilità e possibilità di reperire direttamente una

parte del proprio fabbisogno alimentare direttamente sul territorio.

Questo concetto è fondamentale non solo per la qualità del prodotto finale, ma anche per l'economicità dell'allevamento. Pensare di fare zootecnia bio diminuendo l'intensità di animali in stalla e sostituendo il mangime convenzionale con uno biologico, è un grave errore, utile solo a elevare i costi e non raggiungere gli obiettivi economici di qualità attesi.

Per tutti valga l'esempio dell'allevamento dei polli, che in convenzionale devono muoversi poco per raggiungere il peso di macellazione in poco più di un mese. In bio il regolamento prevede l'uso di razze a lento accrescimento, la mobilità degli animali per la qualità delle carni e la macellazione dopo 81 giorni, per la maturazione delle stesse. La zootecnia biologica è quindi un concetto diverso di allevamento.

Anche per questo le razze scelte per la produzione biologica devono essere compatibili con l'ambiente in cui si alleva, avere attitudine al pascolo, e al movimento, avere una rusticità che garantisca resistenza alle malattie e longevità.



## La notifica di attività con metodo biologico

Il primo passaggio indispensabile per attivare il riconoscimento dell'attività secondo il metodo biologico è la notifica di produzione, che corrisponde all'impegno dell'azienda a rispettare, da quel momento, le norme di produzione biologiche contenute nella normativa comunitaria, indicando superfici, tipologia di allevamento, strutture, su cui si intende operare.

I prodotti realizzati possono utilizzare in etichetta, in fattura e sui documenti accompagnatori, la dicitura "biologico" e il logo europeo, solo se assoggettati al sistema di controllo previsto dal regolamento. Infatti, al momento della notifica, viene anche indicato l'organismo di controllo che effettuerà le ispezioni, tra quelli riconosciuti e accreditati dal MIPAAF. La notifica di attività con metodo biologico, viene fatta sul portale SIB (Siste-

ma informativo biologica) creato per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi. In Umbria la notifica è sul portale regionale SIAR/SIGPA, a sua volta collegato con il sistema SIAN per la corrispondenza con il fascicolo aziendale dei dati presentati.

Va da sé che tutti gli operatori che non abbiano ancora "acceso" un fascicolo aziendale all'interno del SIAN, sono evidentemente tenuti a farlo prima di compilare la "notifica di attività". In tutti i casi, una volta compilata la notifica, il sistema "rilascia" un "documento" identificato da un codice a barre, necessario anche ad avviare il procedimenti previsti dal sistema di controllo. Il documento di "notifica di attività", **solo nel caso di prima notifica**, va corredato di marca da bollo che il soggetto incaricato alla compilazione autocertifica di aver comprato e apposto sul documento.

Si parla di prima notifica poiché l'azienda comunicherà tramite il portale qualsiasi variazione di superficie, di patrimonio zootecnico, di strutture utilizzate per le produzioni biologiche. L'informatizzazione è stata pensata per semplificare e sburocratizzare le procedure, rendendo anche autonomo l'operatore che riceve un PIN dalla Regione.

Di fatto la procedura non è semplice ed è necessario dare mandato ad un tecnico, singolo, del CAA dell'associazione di riferimento.



## Il sistema di controllo e certificazione

Tab. 1 - Elenco degli organismi di controllo autorizzati ad operare su tutto il territorio nazionale e per la zootecnia con relativi recapiti telefonici

Organismo e codice autoriz. Ministero	Recapiti
Abecert Srl IT BIO 013 Sede centrale Terzano (BZ)	www.abcert.it 0471/238042 info@abcert.it
BioAgriCert S.r.l. IT BIO 007 Sede Centrale Bologna	www.bioagricert.org 051/564294 info@bioagricert.it
Bios Srl IT BIO 005 Sede centrale Marostica (VI)	www.Certibios.it 0424/471125 info@certibios.it
CCPB S.r.l. IT BIO 009 Sede central Bologna	www.Ccpb.it 051/6089811 ccpb@ccpb.it
CODEX S.r.l. IT BIO 002 Sede central Scordia (CT)	www.Codexsrl.it 095/650356 codex@codexsrl.it
EcoGruppo Italia S.r.l. IT BIO 008 Sede centrale Catania	www.ecogruppoitalia.it 0773/283136 info@ecogruppoitalia.it
ICEA IT BIO 006 Sede centrale Bologna	www.icea.info.it 051/272986 icea@icea.it
Q Certificazioni IT BIO 014 Sede centrale Monteriggioni (SI)	www.qcertificazioni.net 0577/329111 lettera@qcsrl.it
Sidel CAB S.p.a. IT BIO 012 Sede central Bologna	www.biosidelitalia.it 051/6026611 info@biosidel.it
*suolo e salute IT BIO 004 Sede centrale Fano (PU)	www.suoloesalute.it 0721/860543 info@suoloesalute.it

Fonte SINAB

\*non autorizzata ad esercitare il controllo e la certificazione sull'attività di importazione da Paesi terzi di prodotti biologici

Come detto il regolamento prevede che ogni operatore si sottoponga al sistema di controllo e certificazione, scegliendo uno degli Enti riconosciuti e accreditati dal MIPAAF. Gli organismi di controllo accreditati sono tutte società private e, pertanto, il

controllo è un onere per l'azienda, che ha come contropartita la certificazione delle produzioni e l'opportunità di marchiare il proprio prodotto come biologico. Non è possibile etichettare un prodotto con la dicitura "biologico" o produrre depliant promozionali con qualsiasi richiamo al metodo biologico se l'azienda non è certificata secondo la normativa comunitaria per l'agricoltura biologica.

Entro 60 giorni dalla data di notifica l'organismo di controllo deve effettuare la prima visita ispettiva, che sostanzialmente verifica la corrispondenza tra il dichiarato e l'esistente. Verifica anche la relazione tecnica complementare alla notifica, sia per le coltivazioni vegetali, sia per la zootecnia. In particolare, per la zootecnia, la relazione tecnica complementare prevede:

- il piano di gestione dell'allevamento;
- la razione media giornaliera e annua nel rispetto della normativa, con indicazione del piano di reperimento degli alimenti, per categoria di animali;
- piano dei trattamenti e delle cure veterinarie;
- piano di smaltimento delle deiezioni animali, che ha come vincolo il limite massimo di 170 unità di azoto l'ettaro, valido anche per il pascolo;
- il PAPZ (Piano Annuale delle Produzioni Zootecniche) che, successivamente, dovrà essere consegnato ogni anno entro il 31 gennaio.

Siccome questa modulistica è generalmente fornita dall'organismo di controllo, qualora l'associazione a cui si è fatto rife-





rimimento per la domanda non aiuti precedentemente nella compilazione, viene nella maggior parte dei casi acquisita in sede di prima visita ispettiva e, quindi, successivamente compilata.

L'organismo di controllo, in base alla verifica effettuata, ha 120 giorni di tempo dalla data di notifica per emettere il documento che attesta l'entrata nel sistema di controllo, attribuendo un codice identificativo del produttore che dovrà essere riportato in etichetta, insieme al codice dell'organismo controllore. Viene altresì rilasciato l'attestato di conformità in base al piano annuale di produzione, cioè le produzioni controllate e certificabili, che è richiesto dall'acquirente.

L'azienda è tenuta a tenere i registri, le fatture di acquisto e vendita e metterle a disposizione durante la visita ispettiva; deve inoltre comunicare all'organismo di controllo ogni variazione del patrimonio zootecnico o delle superfici collegate, tramite il sistema informatizzato.

L'organismo di controllo può essere cambiato ed è il nuovo organismo prescelto a chiedere il nulla osta e il passaggio della documentazione. Eventuali sanzioni di qualsiasi livello saranno risolte col nuovo organismo. Sanzioni, sospensioni o estromissione dal sistema, emesse da un organismo di controllo, non possono essere cancellate da nessun altro organismo equivalente. L'unico motivo di mancato rilascio del nulla

osta, sono pendenze economiche in essere con l'OdC.

È possibile, e consigliato, prima di scegliere l'organismo chiedere un preventivo per i costi di controllo e certificazione, essendo tariffari in alcuni casi molto diversi, sia per l'allevamento, sia per l'attività di trasformazione, che anche per le produzioni vegetali.

La domanda di notifica attività può essere fatta in qualsiasi momento dell'anno, ma per il collegamento alle produzioni erbacee, è consigliabile che questa sia fatta prima di un nuovo ciclo di semine, per non allungare i tempi di conversione e in ogni caso, per accedere ai bandi del PSR, prima dell'emanazione degli stessi.

### CONVERSIONE

I prodotti della terra e dell'allevamento possono essere venduti con la denominazione biologica, soltanto dopo un periodo detto di conversione, cioè dopo che le norme di produzione previste dal regolamento, sono state applicate per un periodo minimo stabilito in 2 anni dalla data di notifica, per le produzioni erbacee. Per i terreni direttamente collegati all'allevamento zootecnico, il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli, così come gli spazi all'aperto utilizzati da specie non erbivore.

È prevista un'ulteriore riduzione a sei mesi, se queste aree non hanno subito nell'ulti-

mo anno, trattamenti con prodotti non ammessi nella produzione biologica.

il periodo di conversione è stabilito in:

- **12 mesi per gli equidi ed i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) destinati alla produzione di carne e, in ogni caso, per almeno tre quarti della loro vita;**
- **6 mesi per i piccoli ruminanti e i suini, nonché per gli animali destinati alla produzione di latte;**
- **10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;**
- **6 settimane per le galline ovaiole.**

Anche i prodotti dell'apicoltura affrontano un periodo di conversione e possono essere venduti come biologici dopo un anno di applicazione delle norme specifiche, nel corso del quale la cera deve essere sostituita con cera proveniente da apicoltura biologica.

### SCelta DELLE RAZZE E ORIGINE DEGLI ANIMALI

Le razze più adatte sono quelle ad elevata rusticità con caratteristiche di vitalità e resistenza alle malattie, da cui ne consegue riduzione di interventi curativi. Purtroppo questo principio è messo in discussione dai criteri di allevamento applicati in Italia dagli anni settanta, che hanno sostituito razze autoctone con razze selezionate, ipoteticamente più produttive, ma anche più sensibili ad alcune patologie.

È evidente che comunque anche le razze

presenti in allevamento, possono essere allevate secondo il metodo biologico, che prevede accorgimenti, a partire dalla diminuita intensità e l'equilibrata alimentazione, che inducono ad una maggiore resistenza. È possibile inoltre introdurre in un'azienda biologica animali provenienti da allevamenti convenzionali con alcune restrizioni a seconda delle condizioni, sapendo che al momento è molto scarsa la disponibilità di animali da vita provenienti da aziende biologiche.

In ogni caso gli animali sono allevati secondo il metodo biologico dal primo giorno di inserimento nell'allevamento.

- **In caso di prima costituzione del patrimonio zootecnico, le norme biologiche sono applicate ai giovani mammiferi subito dopo lo svezzamento. Inoltre:**
  - a) i bufali, i vitelli e i puledri devono avere meno di sei mesi;
  - b) gli agnelli e i capretti devono avere meno di 60 giorni;
  - c) i suinetti devono avere un peso inferiore a 35 kg.
- **In caso di rinnovo del patrimonio, il numero di mammiferi femmine introdotte, è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:**
  - a) le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10 % del patrimonio di equini o di bovini adulti e il 20 % del patrimonio di suini, ovini e caprini adulti;
  - b) qualora un'unità di produzione sia



Tab. 2 Superfici minime coperte e scoperte e altre caratteristiche di stabulazione per le varie categorie e specie di animali


Bovini, equidi, ovini, caprini e suini			
	Superfici coperte (superficie netta disponibile)		Superfici scoperte (spazi liberi escluso pascolo)
	Peso vivo minimo (kg)	(m <sup>2</sup> /capo)	(m <sup>2</sup> /capo)
Bovini ed equini da riproduzione e da ingrasso	fino a 100	1,5	1,1
	fino a 200	2,5	1,9
	fino a 350	4	3
	oltre 350	5 con un minimo di 1m <sup>2</sup> /100 Kg	3,7 con un minimo di 0,75 m <sup>2</sup> /100 Kg
Vacche da latte		6	4,5
Tori riproduttori		10	30
Ovini e Caprini		1.5 per capo	2.5 per capo
		0.35 per agnello	0.5 per agnello
Scrofe in allattamento son suinetti fino a 40 gg		7.5 per scrofa	2,5
Suini da ingrasso	fino a 50 kg	0.08	0,6
	fino 85 kg	1.01	0,8
	Fino a 110 kg	1.03	1
	Oltre 110 kg	1.05	1,2
Suinetti	Oltre 40 gg e fino a 30 kg	0.06	0,4
Suini riproduttori		2.5 per scrofa	1.9 per scrofa
		6 per verro	8

Allegato III regolamento UE 889/08

Tab. 3 Superfici minime coperte e scoperte e altre caratteristiche di stabulazione

Avicoli				
	Superfici coperte (superficie netta disponibile)			Superfici scoperte (m <sup>2</sup> di superficie in rotazione per capo)
	Animali per m <sup>2</sup>	cm di trespole per animale	per nido	
Galline Ovaiole	6	18	7 per ovaiole se nido comune 120 cm per volatile	4 a condizione che non si superino i 170 kg/N/ha/anno
Avicoli da ingrasso (in ricoveri fissi)	10 con un max di 21 kg di pv per m <sup>2</sup>	20 (solo per faraone)		4 polli e faraone 4,5 anatre 10 tacchini 15 oche nel rispetto dei 170 kg/N/ha/anno
Avicoli da ingrasso (in ricoveri mobili)	16 con un max di 30 Kg di pv per m <sup>2</sup>			2,5 a condizione che non si superino i 170 kg/N/ha/anno

Allegato III regolamento UE 889/08



costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all'anno.

- Queste percentuali possono essere portate al 40 %, previa autorizzazione dell'autorità competente, nei seguenti casi speciali:
  - a) estensione significativa dell'azienda;
  - b) cambiamento di razza
  - c) avviamento di un nuovo indirizzo produttivo;
  - d) introduzione di razze in via di estinzione

Per gli avicoli i pulcini sono introdotti in allevamento non oltre il terzo giorno di vita. Per il rinnovo degli apiari, il 10 % all'anno delle api regine e degli sciami può essere sostituito da api regine e sciami non biologici, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica

### RICOVERI DEGLI ANIMALI: SPAZI INTERNI

Nella progettazione o adeguamento delle strutture adibite a ricovero degli animali, il principio guida è ancora una volta il benessere in termini di spazi e condizioni di vita. I locali devono essere luminosi e areati affinché la concentrazione di gas, l'umidità e le polveri siano mantenuti ben sotto il livello di nocività. Negli spazi interni è necessario che agli animali allevati, a seconda della specie, dell'età e dello stato fisiologico, godano di una superficie sufficiente a garantire il movimento e per assumere liberamente tutte le posizioni naturali per la specie (sdraiarsi, stare in piedi, sbattere le ali, ...). Queste condizioni sono garantite dal rispetto di una densità massima, in metri quadri per capo o nel numero massimo di

Equini di oltre 6 mesi	2
Vitelli da ingrasso	5
Altri bovini con meno di 1 anno	5
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	3,3
Bovini maschi oltre 2 anni	2
Manze da riproduzione	2,5
Manze da ingrasso	2,5
Vacche da latte	2
Vacche lattifere da riforma	2
Altre vacche	2,5
Coniglie riproduttrici	100
Pecore	13,3
Capre	13,3
Suinetti	74
Scrofe riproduttrici	6,5
Suini da ingrasso	14
Altri suini	14
Polli da carne	580
Galline ovaiole	230

Tab.4 Numero massimo di animali per ettaro in base a 170 Kg/N/ha/anno

capi a metro quadro definita nell'allegato III del regolamento (Tab 2 e 3), che rispetti le esigenze fisiologiche degli animali. E' quindi fatto divieto di tenere in gabbia o a catena gli animali, salvo situazioni eccezionali definite nel regolamento. Per gli allevamenti bradi e semibradi, dove gli animali vivono prevalentemente all'aperto, non c'è obbligo di prevedere locali di stabulazione, ma anche solo tettoie o ricoveri naturali. La malattia e le relative cure veterinarie, la sicurezza o di benessere animale, sono elementi che giustificano, comunque per un periodo limitato, che i singoli capi vengano tenuti legati o in isolamento. Per i mammiferi i locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci, ma non sdruciolevoli e almeno metà della superficie minima interna è costituita da lettiera e non da assicelle o graticciato. Gli animali hanno a disposizione una zona

**a) ciascun ricovero non deve contenere più di:**

- 4800 polli;
- 3000 galline ovaiole;
- 5200 faraone;
- 4000 femmine di anatra muta o di Pechino,
- 3200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre;
- 2 500 capponi, oche o tacchini;

**b) Per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1600 m<sup>2</sup>;**

**Tab 5** Limiti di capi per unità produttiva e superficie totale massima per ogni ricovero di avicoli

confortevole, pulita e asciutta per il riposo con lettiera di paglia o altri materiali naturali adatti che può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali elencati nell'allegato I del regolamento.

Le scrofe sono tenute in gruppi, salvo nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento dove è possibile prevedere box dedicati e comunque i suinetti non possono essere tenuti in gabbie.

### RICOVERO DEGLI ANIMALI: SPAZI ESTERNI

Tranne in caso di libero accesso al pascolo per periodi duraturi, i ricoveri devono essere dotati di spazi esterni a cui gli animali devono poter accedere liberamente. Anche nei parchetti esterni o nei paddock, devono essere garantiti spazi minimi per capo stabiliti in m<sup>2</sup> per capo, definiti sempre nell'allegato III del regolamento e qui riportati nelle **Tab. 2 e 3**. Esiste inoltre un limite massimo di densità di capi allevati per ogni ettaro al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo,

il calpestio del suolo, erosione o l'inquinamento provocato dagli animali con il rilascio delle loro deiezioni. Questo ha come parametro massimo ammesso i 170 Kg di azoto l'anno rilasciato dalle deiezioni, stabilito come concentrazione di 2 UBA equivalenti per ettaro. Questi parametri definiti nell'allegato IV sono riportati in **Tab. 4**

Gli erbivori devono poter avere anche accesso al pascolo ogniqualvolta le condizioni pedoclimatiche lo consentano. Nei casi in cui la mandria viva allo stato brado in primavera e estate, non è obbligatorio avere spazi esterni alla stalla (paddock), sempre che il sistema di stabulazione invernale permetta agli animali la libertà di movimento. Per i suini gli spazi esterni devono essere realizzati con materiali che consentano loro di grufolare.

Per gli avicoli almeno un terzo della superficie interna deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba. L'accesso agli spazi esterni deve essere garantito per almeno un terzo della loro vita, quindi la permanenza al chiuso, sempre se utile, è consentita solo nella fase di finissaggio. I ricoveri devono essere dotati di aperture per l'entrata e l'uscita dimensionata ai volatili allevati, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 metri lineari per ogni 100 m<sup>2</sup> della superficie interna dedicata.

Anche nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni. L'allegato III stabilisce anche la presenza e la dimensione dei trespolti a disposizione delle galline.

La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale fino a raggiungere complessivamente un massimo di di 16 ore giornaliere, garantendo un periodo di riposo notturno di almeno 8 ore continue in cui

<b>A)</b>	81 giorni per i polli;
<b>B)</b>	150 giorni per i capponi;
<b>C)</b>	49 giorni per le anatre di Pechino;
<b>D)</b>	70 giorni per le femmine di anatra muta;
<b>E)</b>	84 giorni per i maschi di anatra muta;
<b>F)</b>	92 giorni per le anatre bastarde;
<b>G)</b>	94 giorni per le faraone;
<b>H)</b>	140 giorni per i tacchini e le oche;
<b>I)</b>	100 giorni per le femmine di tacchino

**Tab 6** Età minima di macellazione per gli allevamenti avicoli da carne

non può essere utilizzata luce artificiale. Inoltre i ricoveri degli per gli avicoli devono soddisfare anche altre condizioni riportate nella **tab. 5**

Lo spazio esterno dedicato agli avicoli deve essere per la maggior parte ricoperto di vegetazione, essere dotato di dispositivi di protezione dai predatori e dare facile accesso ad abbeveratoi e mangiatoie predisposte in numero sufficiente.

### ETÀ MINIMA DI MACELLAZIONE PER GLI AVICOLI

Il tipo genetico più confacente al sistema di allevamento biologico è quello a lento accrescimento con capacità pascolative. Diversi studi hanno evidenziato come queste

caratteristiche portino a qualità superiori anche nutrizionali delle carni.

In ogni caso, anche con la finalità di evitare metodi di allevamento intensivi, gli avicoli è stabilita un'età minima di macellazione

### ALIMENTAZIONE

Essendo vietata qualsiasi forzatura alimentare, la dieta deve essere bilanciata in accordo con le necessità nutrizionali degli animali. Salvo piccole deroghe, gli alimenti devono provenire da agricoltura biologica e possibilmente prodotti in azienda. Per gli erbivori, fatta eccezione per i periodi in cui gli animali sono al pascolo, la provenienza aziendale è di almeno il 50% della razione media. Nell'impossibilità di completare la razione è possibile usufruire di prodotti provenienti da altre aziende biologiche situate principalmente nella stessa regione. Una parte della razione può contenere foraggi e mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica. Non possono essere utilizzati promotori di crescita, conservanti, coloranti, urea, sottoprodotti animali, alimenti trattati chimicamente o addizionati con altri agenti chimici, prodotti OGM, vitamine sintetiche. Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, che va preferito al latte naturale, per un periodo minimo di:

- **3 mesi per i bovini e gli equidi,**
- **45 giorni per ovini e caprini,**
- **40 giorni per i suini.**

Il sistema di allevamento degli erbivori si basa principalmente sul pascolo tendo conto della disponibilità degli stessi nei diversi periodi dell'anno. Comunque almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati.

Per gli animali da latte è consentito portare questa percentuale al 50% per un periodo





massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione. Anche suini e pollame devono avere nella razione giornaliera o in aggiunta foraggi grossolani, freschi, essiccati o insilati. Nella formulazione alimentare possono essere utilizzati anche alimenti in conversione fino ad un massimo del 30 %, se di provenienza esterna, fino al 100% se di produzione aziendale. Fino al 20% della quantità complessiva di alimenti forniti agli animali, può provenire da terreni al primo anno di conversione, che per la normativa non è certificabile, purché aziendali. Per gli avicoli la razione deve prevedere un minimo del 60% di cereali. Tali prescrizioni vanno rapportate alla razione media annua; ciò vuol dire che ci possono essere periodi in cui questa non viene rispettata alla lettera, a condizione che venga successivamente recuperata. In deroga, per motivi particolari legati a difficoltà di reperimento di materie prime, è consentito introdurre prodotti non biologici per un massimo del 5%. Le materie prime non di origine biologica, insieme agli

additivi per mangimi e agli ausiliari di fabbricazione, possono essere utilizzati solo se comprese nell'allegato V del regolamento e sempre nel rispetto delle percentuali previste. Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari, devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale. L'alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse e unicamente tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di disponibilità del nettare o della melata. L'alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.

### **CURE VETERINARIE, PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI**

Le caratteristiche dell'allevamento biologico, la scelta delle razze, l'ambiente ed il modo in cui sono allevati gli animali sono il primo fattore di prevenzione di malattie e

disturbi metabolici. L'equilibrio alimentare per evitare forzature produttiva, la mobilità e il pascolo, la bassa intensità di allevamento nelle strutture, sono infatti fattori di equilibrio alla base del benessere animale, che è il principio guida dell'allevamento biologico. In caso di malattia è possibile intervenire con trattamenti con prodotti fitoterapici, omeopatici, a base di oligoelementi e tutti i prodotti elencati all'allegato V, parte 3, e all'allegato VI, parte 1.1 del regolamento.

Qualora i prodotti fitoterapici, omeopatici e gli altri prodotti non risultassero efficaci e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, è possibile utilizzare i medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici. Questo comporta restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa.

Il trattamento con medicinali allopatrici può protrarsi per un massimo di tre cicli di trattamento in un anno, mentre per gli animali con vita produttiva inferiore all'anno i cicli si riducono ad uno solo.

Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatrici e la produzione di alimenti biologici è di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge. Se non ci sono indicazioni il tempo di sospensione è comunque di 48 ore.

Nei cicli di trattamento non sono conteggiate le vaccinazioni, le cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, imposti dall'autorità sanitaria competente. Ovviamente la documentazione di tali interventi, come ogni altra documentazione riguardante l'allevamento, deve essere tenuta e messa a disposizione dell'autorità di controllo.

Nel caso in cui un animale o un gruppo di animali superi il limite di tre cicli l'anno di trattamento con medicinali veterinari allopatrici o antibiotici, questi devono essere

sottoposti nuovamente al periodo di conversione.

Inoltre quando c'è l'introduzione di nuovi capi provenienti da unità non biologiche, possono essere prese misure precauzionali come un periodo di quarantena, seconda della situazione locale, anche restringendo gli animali in spazi meno ampi di quanto previsto dal regolamento all'allegato III.

La pulizia e la disinfezione dei fabbricati, dei recinti, delle attrezzature e degli utensili si effettua con i prodotti elencati nell'allegato VII del regolamento, mentre per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame, si può intervenire con i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato II del regolamento. Inoltre contro i topi, i prodotti rodenticidi possono essere utilizzati solo nelle trappole.

Negli allevamenti avicoli è previsto che tra due cicli di produzione ci sia un vuoto sanitario per effettuare interventi di pulizia e disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine del ciclo di allevamento di un gruppo di avicoli, il paddock sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione.





## L'etichetta dei prodotti biologici

I termini riferiti al metodo di produzione biologico, nonché derivati o abbreviazioni quali "bio", "eco", ecc. non possono essere utilizzati nell'etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali se i prodotti e l'operatore che li mette in commercio non soddisfano le prescrizioni del regolamento (Ce) n. 834/2007, cioè sono inseriti nell'elenco dei produttori biologici regionali perché sottoposti al sistema di controllo e certificazione. L'etichetta dei prodotti biologici deve riportare le seguenti indicazioni:

1. Nome e indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;

2. Nome del prodotto accompagnato da:  
 a) un riferimento al metodo di produzione biologico nella denominazione di vendita, per i prodotti con almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola biologici;  
 b) un riferimento al metodo di produzione biologico soltanto nell'elenco degli ingredienti, per i prodotti con meno del 95% in peso degli ingredienti di origine agricola biologici;  
 c) un riferimento al metodo di produzione biologico nell'elenco degli ingredienti e nello stesso

campo visivo nell'elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo la denominazione del prodotto qualora l'ingrediente principale sia un prodotto della caccia o della pesca;



3. Numero di codice attribuito dagli Stati membri, "IT" per l'Italia, dell'organismo di controllo (vedi tab.1) cui è soggetto il produttore o l'operatore che ha effettuato la trasformazione più recente il codice operatore attribuito all'azienda dall'organismo di controllo  
 4. Logo europeo - Per gli alimenti confezionati è riportato il logo europeo che deve presentare le caratteristiche riportate nel regolamento (Ue) 271/2010. Il logo si deve apporre ai prodotti chiusi confezionati ed etichettati, con una percentuale di prodotto di origine agricola bio di almeno il 95%. Il logo europeo è infine proibito nei prodotti con una percentuale di prodotto di origine agricola bio inferiore al 95%.



5. Dicitura "Agricoltura UE" per gli alimenti le cui componenti siano integralmente di origine comunitaria. In caso contrario l'etichetta dovrà riportare la dicitura "Agricoltura non UE", oppure "UE - non UE" per il caso di prodotti con provenienza mista. Se un prodotto è costituito di ingredienti coltivati solo in Italia, la dicitura "Agricoltura UE" può essere sostituita dal nome del Paese (ad es., "Agricoltura Italia").

L'uso del logo europeo e l'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime sono facoltativi per i prodotti importati dai paesi terzi. Tuttavia, se il logo europeo figura nell'etichettatura, diventa automaticamente obbligatoria la dicitura "Agricoltura non UE",

## Conclusioni

La zootecnia biologica si basa sui principi del benessere degli animali, ma è anche il completamento del modello di agricoltura biologica per l'integrazione che propone come scambio di alimenti in cambio di fertilizzanti opportunità di buone rotazioni in cambio di uso più appropriato degli spazi.

La zootecnia biologica è un modello di allevamento a basso impatto ambientale che risponde perfettamente ai principi di realizzare prodotti sani e buoni per chi li mangia, per chi ci lavora e per l'ambiente in cui sono realizzati.

Infatti, è proprio l'attenzione alla protezione delle falde con il limite di azoto, l'uso di aree altrimenti abbandonate insieme alla qualità delle produzioni a permettere di interpretare l'allevamento con metodo biologico come beneficio sociale, che l'agricoltura propone al territorio.

È imprescindibile però che l'approccio dell'allevatore sia verso un modello alternativo di zootecnia e non la replica in bio dei criteri intensivi fino ad oggi adottati. L'intero regolamento sul biologico è in revisione al Parlamento europeo. Una prima versione sarebbe dovuta uscire al termine della presidenza italiana ma si è arenata nello scontro tra agricolture del Nord e del Sud Europa. L'appuntamento è rimandato ad aprile e l'entrata in vigore del nuovo regolamento è prevista per il 2017.

Va detto che non ci sono in discussione cambiamenti sostanziali che coinvolgono la zootecnia, se non il punto critico delle aziende miste, cioè aziende che praticano sia il metodo biologico sia quello convenzionale in aree separate dell'azienda, che il nuovo regolamento vuole escludere.



Opuscolo realizzato nell'ambito del progetto  
**INFO(PAC)K: la PAC informa**, Regione  
Umbria, Programma di Sviluppo Rurale per  
l'Umbria 2007-2013,  
misura 111, azione a) Attività informative:  
Interventi a favore del settore zootecnico.

fotolia

fotolia



Via Risorgimento, 3/B - 06051  
Casalina di Deruta (PG) - Italia  
Tel 075.9724274 - Fax 075.973382  
e-mail: [cesar@cesarweb.com](mailto:cesar@cesarweb.com)  
website: [www.cesarweb.com](http://www.cesarweb.com)

#61209387